



Concetta Gigliotti
Notaio

Repertorio N°30.093 ----- Raccolta N°4.472

-VERBALE DI ASSEMBLEA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSOCIAZIONE-

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatrecento il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore diciassette in Capannori e nel mio studio in Via dei Babbi n°22/L.

Innanzi a me dottoressa Concetta Gigliotti notaio in Capannori, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Lucca, è presente la Signora:-----

- ANDREINI Isabella nata a Magny-en-Vexin (Francia) il 30 novembre 1961, residente in Capannori, Frazione San Martino in Colle, Via per San Martino n.24, codice fiscale NDR SLL 61S70 Z110X, la quale interviene al presente atto quale Presidente dell'Associazione "ASSOCIAZIONE DOWN LUCCA A.D.L." abbreviabile in "ASSOCIAZIONE DOWN LUCCA", organizzazione di volontariato con sede legale in Capannori, Frazione Gragnano, Via per San Martino n°24, codice fiscale: 92032440460, costituita con scrittura privata del 19 agosto 2002 ed iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Provinciale di Lucca al n°396, in base al Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n°5 del 28 gennaio 2005, ai sensi della Legge n°266 del 1991 e della Legge Regione Toscana n°28 del 1993.

Detta comparente, cittadina italiana, dell'identità personale e veste rappresentativa della quale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto e ritenere nei miei minuti il verbale dell'assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo della predetta associazione, assemblea che mi dichiara essersi regolarmente costituita, in forma totalitaria, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- Conferma dello statuto sociale.-----

Io Notaio dò atto di quanto segue:-----

su designazione unanime dei presenti presiede l'Assemblea il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo Signora Andreini Isabella, la quale constato che:-----

- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, Signori Andreini Isabella suddetta (Presidente), Raschioni Rosalba nata ad Amandola (Ascoli Piceno) il 14 agosto 1956 (Vice Presidente), Moretti Francesca nata a Vagli di Sotto (Lucca) il 3 luglio 1947, Giovannetti Maria Ornella nata a Capannori il 30 agosto 1954, Cattaneo Sabrina nata a Sassari il 25 dicembre 1971 e Fiandaca Rosa nata a Charleroi (Belgio) il 13 ottobre 1969;-----

dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea totalitaria ed atta a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.-----

Apertasi la discussione il Presidente propone all'assemblea di dare conferma dell'attuale statuto che disciplina le norme di

Registrato *a Lucca*

il *24/01/2013*

al N° *455* Serie *11*

osanti *e*





Allegato "....A....", all'Atto
N° 4472 di Raccolta

STATUTO
"ASSOCIAZIONE DOWN LUCCA"
Organizzazione di Volontariato
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1: Costituzione

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Down Lucca (A.D.L.)", in breve denominabile anche "Associazione Down Lucca", in forma d'associazione non riconosciuta. L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione ha sede in Via per San Martino, 24 - Gragnano Capannori (Lucca). L'associazione ha sede operativa in Via del Parco, 5 - Marlia - Capannori (Lucca).

ART.2: Statuto

L'Associazione Down Lucca è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.28/1993, del D.Lgs. N.460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

ART.3: Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

ART.4: Oggetto e scopo

L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro; opera a favore delle persone con trisomia 21 o sindrome di Down o con altre patologie di tipo genetico con associato ritardo mentale. L'Associazione promuove ogni azione che porti ad un miglioramento della qualità della vita delle persone suindicate, facendo dell'integrazione nel tessuto sociale e del raggiungimento dell'autonomia della persona i suoi punti di forza. Per conseguire l'oggetto sociale l'Associazione Down Lucca, in particolare opera per:

- a) tutelare la dignità ed i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dall'Unione Europea e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei diversamente abili;
- b) promuovere su tutto il territorio locale gli interventi (ri)abilitativi, l'integrazione nella scuola d'ogni ordine e grado, nella formazione professionale, nel lavoro, nel tempo libero ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale;
- c) perseguire la tutela delle persone diversamente abili curando, nell'arco della vita, la loro dignitosa collocazione ed particolare stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare;
- d) promuovere e/o gestire la formazione professionale curando l'orientamento lavorativo della persona diversamente abile favorendo attività atte al raggiungimento dell'inserimento lavorativo;
- e) stimolare le istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme;



Isabelle Andheim

Concetta J. J. J.



f) promuovere e/o gestire e curare la divulgazione di una corretta informazione scientifica e sociale sui problemi e sui diritti connessi alla trisomia 21, organizzando congressi, convegni, seminari ed incontri;

g) tenere contatti con Associazioni, Centri ed altre Istituzioni che operano nel campo nazionale ed internazionale a favore delle persone diversamente abili, al fine di studiare ed attuare azioni comuni;

h) promuovere la raccolta e la sottoscrizione di fondi, la ricerca di finanziamenti per il conseguimento dei fini statuari. L'Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, poiche integrative delle stesse.

TITOLO II - ADERENTI

ART.5: Ammissione

Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di organizzazione che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile. Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

ART.6: Adesione

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART.7: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

ART. 8: Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere da novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

ART. 9: Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dall'articolo 15 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrate di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 10: Lavoro dipendente o autonomo

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

TITOLO III - ORGANI**ART. 11: Organi dell'Organizzazione di Volontariato**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti. (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12: Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal socio più anziano dell'Assemblea.

ART. 13: Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso. Tale convocazione deve avvenire almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta,



Concedo

Isabella Andreini

contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all'Organizzazione, nonché ai Revisori dei conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In alternativa la convocazione può avvenire tramite affissione dell'avviso nella bacheca della sede legale e/o operativa, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della riunione. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART.14: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede all'elezione diretta del Presidente del Consiglio direttivo e del Vice Presidente;
- b) provvede inoltre all'elezione dei restanti membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera sull'adozione di Regolamenti;
- f) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica l'importo della quota associativa annuale se proposta dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART.15: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

ART.16: Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione, se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART.17: Il Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per durata di tre anni. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Alla prima riunione il Consiglio direttivo nomina il Segretario del Consiglio direttivo. Il Consiglio, si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberate in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART.18: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto. L'Assemblea dei soci, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, e del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione, a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo ed eventualmente di quello preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli eventualmente di idonee relazioni.

ART.19: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo



Isabella Ausheini

Concedo l'ufficio

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.20: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea.

ART.21: Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo alla nomina dei tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso, tra i Revisori stessi, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri, danno parere sui bilanci.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART.22: Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- dal ricavato dell'Organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all'Organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da

tutti gli aderenti.

ART.23: Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

ART.24: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART.25: Bilancio

Gli esercizi dell'Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed eventualmente un bilancio preventivo. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed eventualmente di quello successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 13 del presente Statuto. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART.26: Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

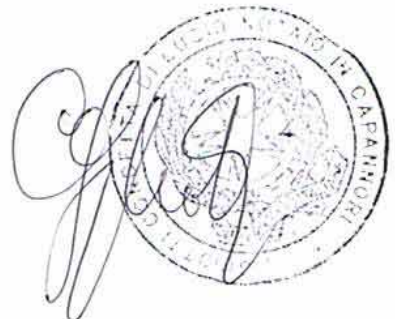
TITOLO V - RESPONSABILITA'

ART.27: Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.28: Scioglimento



In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

ART.29: Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Organizzazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca.

ART.30: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Indelle Andreini

Concedo G. G. N. N.



funzionamento dell'organizzazione di volontariato e da allegare al presente atto pubblico.-----

Sulla base dell'esposizione del Presidente, l'assemblea all'unanimità delibera di confermare lo statuto dell'associazione ed organizzazione di volontariato nel testo attualmente vigente in base all'aggiornamento approvato in data 31 maggio 2010, come da scrittura privata registrata a Lucca il 30 giugno 2010 al n.3767 serie III, che viene allegato sotto la lettera "A", al presente atto, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione della comparente e di me notaio e previa lettura da me datane alla comparente stessa, presente l'assemblea.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto.-----

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo e comunque da ogni altra imposta, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266, Legge quadro sul volontariato, di cui si chiedono le agevolazioni fiscali.- Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione "ASSOCIAZIONE DOWN LUCCA A.D.L.", organizzazione di volontariato.-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che scritto in parte con sistema elettronico, ed in parte a mano, in parte da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte da me stessa su un foglio per tre pagine e fin qui della quarta, del quale ho dato lettura, presente l'assemblea, alla comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quindici.-----

In originale firmato:-----

Isabella Andreini-----

Concetta Gigliotti Notaio-----

Io sottoscritta dottoressa Concetta Gigliotti Notaio in Capannori, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Lucca, certifico che la presente copia, composta di sei fogli, compreso l'allegato, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia ad uso **COPIA PARTE**

Capannori lì 4-02-2013

